

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 43

Dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente:

Art. 43-bis

(Sanzioni relative alla tenuta del Registro di detenzione delle specie animali e vegetali, di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150)

1. All'articolo 5, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, le parole "5 bis" sono soppresse.
2. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
 7. Chiunque omette di tenere, ovvero tiene in modo incompleto, il registro di cui al comma 5-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 9.000.
 8. Se le indicazioni del registro di cui al comma 5-bis sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 300.

Relazione

La norma che si propone di emendare dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in relazione ad un precetto che non è descritto con la dovuta precisione. L'art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, infatti, si limita ad istituire il registro di detenzione delle specie animali e vegetali. Il comma 6, dunque, prevede l'applicazione della predetta sanzione con riferimento ad una violazione che solo con uno sforzo interpretativo può ricollegarsi all'omessa tenuta del registro.

In ogni caso, la compilazione del registro comporta, altresì, la possibilità di errori materiali la cui commissione non sarebbe giusto punire con la medesima sanzione prevista per la completa omissione.

Per questi motivi, si propone di applicare una sanzione ridotta nel caso in cui gli errori di compilazione del registro possano ritenersi un mero inadempimento formale.

A.S. 3613 Emendamento

Articolo 63

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

Articolo 63-bis

(Iva per gli alimenti degli animali domestici)

1. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti confezionati per animali domestici.",

conseguentemente all'articolo 67, nella tabella A richiamata rubrica: Ministero degli affari esteri diminuire come segue gli importi previsti:

2006: - 15.000

2007: - 15.000

2008: - 15.000

Relazione

Il presente emendamento si prefigge lo scopo di armonizzare le aliquote IVA sugli alimenti per animali domestici fissandole al 10%, come previsto dalla normativa europea